

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 365
approvata il 26 novembre 2010

DETERMINAZIONE: VARIANTE PARZIALE N. 194 AL P.R.G. ISOLATO COMPRESO TRA LE VIE PACCHIOTTI, BASSE DI DORA, CARRERA E BELLARDI. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ AL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE. ESCLUSIONE.

La Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata – Coordinamento Pianificazione Urbanistica – Settore Strumentazione Urbanistica, ha predisposto il progetto di Variante parziale, formata ai sensi dell'art. 17, c. 7 della L.R. 56/77 e s.m.i., riguardante l'isolato compreso tra le vie "Pacchiotti, Basse di Dora, Carrera e Bellardi".

L'isolato oggetto di variante parziale:

- è destinato, secondo il Piano Regolatore vigente, ad Area Normativa "M2 – isolati o complessi di edifici a funzione mista con forte presenza di attività produttive", ove è ammessa la destinazione produttiva con esclusione delle attività nocive e moleste, e gli attribuisce un indice fondiario di 1,00 mq SLP/mq SF;
- ricade all'interno del centro abitato ai sensi dell'articolo 81 della Legge Urbanistica Regionale;
- ricade in contesto edificato, classificato di categoria B (ex D.M. 1444 /68);
- non risulta essere interessata da vincoli di Piano Regolatore;
- in base alla Variante n. 100 al P.R.G., risulta compresa nella classe I(P) di pianura, che riguarda zone non soggette a pericolo di inondazione né di allagamento dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre particolari limitazioni alle scelte urbanistiche.

A seguito di approfondimenti, è stato verificato che l'elemento determinante per l'attribuzione di tale destinazione "M2" fu la presenza dell'attività industriale della Ghibaudi SpA insediata nell'isolato.

Con il trasferimento dell'attività da parte della Ghibaudi SpA, è stato ritenuto opportuno attribuire all'isolato una destinazione urbanistica coerente con quella degli isolati contermini che, in prevalenza, hanno destinazione "M1 - Isolati misti prevalentemente residenziali".

Pertanto la variante prevede:

- A. la modifica della destinazione urbanistica dell'isolato in oggetto da **Area Normativa**

- “M2 - isolati o complessi di edifici a funzione mista con forte presenza di attività produttive” ad “Area Normativa “M1 - Isolati misti prevalentemente residenziali”;**
- B. l’assoggettamento di una porzione di circa 5.940 mq ad **“Area Normativa “M1 - Isolati misti prevalentemente residenziali con prescrizioni particolari”**, con inserimento di apposita grafia **“Dividente, individuante l’ambito “BASSE DI DORA”** soggetto alle specifiche prescrizioni dell’art. 8 delle N.U.E.A. del P.R.G. vigente;
- C. la modifica dell’art. 8 delle N.U.E.A. del P.R.G., con l’inserimento, in calce al comma 37 bis dello stesso articolo, del nuovo comma 37 ter, contenente le seguenti disposizioni normative:

“37 ter Area Normativa “M1 - Isolati misti prevalentemente residenziali con prescrizioni particolari

BASSE DI DORA

Area per la quale valgono le destinazioni ed i parametri urbanistici dell’area normativa e della zona di appartenenza.

Superficie Territoriale: mq 5.940

Indice Territoriale: 1,00 mqSLP/mqSF

SLP: mq 5.940

Il piano terreno degli edifici frontestanti l’area pubblica dovrà essere destinata prevalentemente ad ASPI.

L’attuazione degli interventi avviene tramite Permesso di Costruire Convenzionato.

L’area da cedere per standard urbanistici dovrà comprendere l’area centrale di almeno 2.500 mq, compresa tra via Basse di Dora, via Bellardi e il proseguimento di via Monte Pertica. La stessa dovrà essere prevalentemente trattata a verde.

Nel sottosuolo dell’area ceduta, in prossimità delle edificazioni, potranno essere realizzati parcheggi interrati.”

inoltre:

- non riguarda interventi soggetti a procedure di VIA;
- riguarda un ambito già edificato;
- potrebbe comportare la realizzazione di nuovi volumi a destinazione residenziale che, in ogni caso, saranno realizzati in un ambito già edificato previa demolizione dei volumi già esistenti;
- riguarda modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente;

- non interessa aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., nè ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc.).

Considerato che la Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n. 12-8931, inerente il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. «“Norme in materia ambientale”. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi», all'Allegato II, punto “Ambito di applicazione”, prescrive che sono, di norma, esclusi dal processo di valutazione ambientale le Varianti parziali formate e approvate ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 17, c. 7 della L.R. 56/77 e s.m.i., non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in ambiti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc.), è stata prospettata l'esclusione dalle successive fasi di valutazione della procedura V.A.S., previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Con nota, prot. 1054 del 26 agosto 2010, di questo Settore, è stata inviata all'Organo Tecnico Comunale V.I.A., all'ARPA, alla Provincia di Torino Servizio V.I.A e all'ASL TORINO 1 Servizio Igiene del Territorio, il progetto di variante in oggetto per eventuali osservazioni alla prospettata esclusione dalle successive fasi di valutazione della procedura di V.A.S..

Il Settore Verde Gestione, con nota prot. 5045 del 6 settembre 2010 (prot. Divisione Ambiente n. 11568 del 20/09/2010), ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità del progetto di variante alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS. Nella nota viene anche espresso il parere discorde circa la previsione urbanistica di destinare a Verde l'area oggetto di cessione quale standard, motivato dalla difficoltà di gestione di tali “*ritagli di superficie*” per difficoltà “*strettamente operative e gestionale*” e per il “*perdurare del riduzioni annuali del rispettivo bilancio*”, ribadendo il proprio parere, già espresso verbalmente in altre occasioni, di affidarne la gestione e la manutenzione ai proponenti.

L'ASL TORINO 1, Servizio Igiene del Territorio, con nota prot. 99549 del 20 settembre 2010 (prot. Divisione Ambiente n. 11699 del 22/09/2010), ha rimandato l'espressione del proprio parere al momento in cui sarà disponibile la documentazione relativa ai singoli interventi.

La Provincia di Torino, Servizio V.I.A., con nota prot. n. 0791264/2010/LB6-Tit: 10.04.02 del 4 ottobre 2010 (prot. Divisione Ambiente n. 12432 del 07/10/2010), ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità del progetto di variante alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS ed ha manifestato le seguenti osservazioni:

Si ritiene tuttavia opportuno evidenziare in questa sede che nelle successive fasi (anche autorizzative) vengano effettuati adeguati approfondimenti in merito ai seguenti aspetti, che dovranno trovare puntuale riscontro negli articoli delle NUEA al fine di perseguire un buon livello di compatibilità territoriale ed ambientale delle scelte strutturali operate e degli interventi previsti ed il raggiungimento di adeguati livelli di qualità ambientale.

Bonifica

In riferimento agli immobili ex sede della Ghibaudi Spa si ricorda che, così come citato nella documentazione in oggetto, l'attuazione degli interventi in progetto risulta in ogni caso subordinata al rispetto dei limiti normati dal D.Lgs. 152/2006 e smi in merito alla Concentrazione Soglia di Contaminazione nel suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti.

Fase di cantiere – Terre e rocce da scavo

Visti gli interventi previsti dalla Variante in oggetto e le volumetrie potenzialmente prodotte si ritiene utile ricordare, per ciò che riguarda la produzione e/o l'apporto di terre e rocce da scavo in fase di cantiere, le modifiche che l'entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008 ha apportato all'art.186 del D.Lgs. 152/2006. Si ritiene infatti che la presenza nelle NUEA di precise indicazioni in merito alla tematica "terre e rocce da scavo" ed una attenta gestione delle stesse possa contribuire ad ottenere il raggiungimento di adeguati livelli di compatibilità ambientale degli interventi.

In particolare, il comma 1 del citato art.186 del D.Lgs. 152/2006 e smi prevede che le terre e rocce da scavo, ottenute quali sottoprodotti, possano essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:

- siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;*
- sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;*
- l'utilizzo integrale della parte destinata al riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;*
- sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;*
- sia accertato che non provengano da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai*

sensi del titolo V della parte quarta del citato decreto;

- le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;*
- la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p);*

Ai sensi del comma 3, per le opere soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare 1 anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA).

Le NUEA dovrebbero pertanto dare indicazione in merito alla necessità che venga presentato un "Piano di gestione delle terre e rocce da scavo" da approvare dal Comune di Torino in sede di rilascio di permesso di costruire, al fine della verifica dei disposti dell'art.186 "Terre e rocce da scavo" del D.Lgs. 152/2006 ed smi; si ritiene tale indicazione della massima importanza in quanto si ricorda che qualora non fossero interamente rispettate le condizioni del suddetto articolo, le terre e rocce da scavo dovranno essere sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti, di cui alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e smi.

Il "piano di gestione terre e rocce da scavo" dovrà prevedere:

- il bilancio dei materiali inerti, in un'ottica di analisi di filiera, con indicazione di tutti i siti di origine delle terre e rocce da scavo che verranno utilizzate nel sito in esame e con indicazione di eventuali volumetrie da collocare all'esterno del sito in regime di "terre e rocce da scavo", con individuazione del sito di destinazione;*
- per le eventuali volumetrie da collocare all'esterno del sito in regime di "terre e rocce da scavo", con individuazione del sito di destinazione, dovrà essere acquisito il/i provvedimento/i autorizzativi/i con cui è stato autorizzato detto riutilizzo.*

Si ricorda che l'accertamento che le terre e rocce da scavo non provengano da siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica (la cui caratterizzazione viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del D.Lgs. 152/2006 ed smi) è svolto a cura e spese del produttore ai sensi del comma 6, ed accertato dal Comune in sede di rilascio del permesso di costruire; nel caso in questione la norma assume particolare rilievo in quanto il progetto coinvolge anche un ambito potenzialmente oggetto di bonifica: pertanto nelle successive fasi dovrà essere ben dettagliata la provenienza e localizzazione di tutti i volumi di scavo, anche a fronte della perimetrazione della bonifica.

L'inquadrabilità dei terreni di risulta nella norma dell'art. 186 dovrà infine essere verificata anche con riferimento alle linee guida regionali in materia emanate con DGR n. 24-13302 del 13/02/2010.

Fase di cantiere – Demolizioni

*La Variante in oggetto - in riferimento in particolare agli immobili ex sede della Ghibaudi SpA - prevede la demolizione degli edifici esistenti nell'area interessata: si ritiene che debba essere richiesta dalle NUEA la predisposizione in sede di rilascio del permesso di costruire almeno di una **bozza di “piano di demolizione”** che fornisca a livello sommario un'indicazione qualitativa delle opere di demolizione, una differenziazione delle tipologie dei materiali ed una valutazione previsionale del traffico indotto, soprattutto in relazione alla vicinanza di numerosi edifici residenziali e del complesso scolastico. Si ricorda infatti che ai sensi della normativa vigente una parte di tali materiali potrebbero essere recuperati e riutilizzati in campo edile/viabilistico, evitando in questo modo di essere totalmente conferiti in discarica.*

Viabilità

*Dal punto di vista viabilistico l'isolato si colloca in una posizione prossima ad una serie di assi importanti (in particolare C.so Francia e via Pietro Cossa) per la mobilità fra il centro di Torino e la cintura occidentale dell'area metropolitana. Secondo i rilievi di traffico riportati nel PUT, nei giorni feriali tali assi sono interessati da un intenso traffico: considerato l'aumento del carico di residenze e servizi si ritiene pertanto che debbano essere valutati e definiti con particolare attenzione **i necessari provvedimenti sia in campo di trasporto pubblico e mobilità ciclo-pedonale** (ponendo particolare attenzione sia all'interconnessione tra l'esistente ed i tracciati in progetto) sia **nella dotazione di servizi** (in particolare parcheggi per le nuove residenze).*

Ecosostenibilità

*La documentazione progettuale NON fa riferimento ad azioni progettuali volte ad indirizzare l'intervento verso un miglioramento della qualità ambientale dell'area: si ritiene pertanto opportuno che **le NUEA vengano integrate con precise indicazioni in relazione alle tematiche del risparmio energetico**. In particolare le nuove edificazioni in progetto dovranno utilizzare tecniche di costruzione, materiali e tecnologie per l'approvvigionamento energetico che privilegino quelle ecocompatibili e di valorizzazione ambientale (quali impianti per il trattamento e riscaldamento dell'aria e dell'acqua ad uso sanitario di ultima generazione, ad alto rendimento ed alimentati da fonti di energia rinnovabile). Inoltre, poiché l'area rientra fra quelle interessate dal Piano di Sviluppo del Teleriscaldamento nell'Area di Torino (adottato da questa Provincia con D.G.P. n. 476-16225 del 14/04/2009), dovranno essere fornite indicazioni in merito alla **predisposizione delle nuove edificazioni per l'allaccio alla rete del teleriscaldamento**.*

Infrastrutture tecnologiche

*I previsti nuovi insediamenti dovranno essere in ogni caso subordinati ad una **verifica rigorosa e circostanziata delle capacità in essere delle infrastrutture tecnologiche** (in particolare dei*

collettori fognari e della rete dell'acquedotto); inoltre le nuove tratte infrastrutturali a servizio degli insediamenti previsti dovranno essere coordinate con quanto previsto in merito dal Piano d'Ambito approvato dalla Conferenza dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese" (ATO3) ed in ogni caso dovrà essere assicurata la contestualità o la precedenza temporale degli interventi infrastrutturali rispetto a quelli edificatori.

Norme di Attuazione

Si ritiene fondamentale infine evidenziare che le Norme di Attuazione di Piano debbano riportare i criteri progettuali, mitigativi e compensativi illustrati nella documentazione presentata (così come integrata dalla procedura di VAS in corso), criteri che si ritiene siano fondamentali al fine di perseguire un buon livello di compatibilità territoriale ed ambientale delle scelte strutturali operate e degli interventi previsti ed il raggiungimento di adeguati livelli di qualità ambientale.

L'ARPA Piemonte, Dipartimento Provinciale di Torino, Attività di produzione, con nota prot. n. 102183/SS0602 del 20 settembre 2010 (prot. Divisione Ambiente n. 12571 dell'11/10/2010), ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità del progetto di variante alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS.

Relativamente alle osservazioni formulate dalla Provincia di Torino, Servizio V.I.A.:

- in relazione ai temi Bonifica, Fase di cantiere – Terre e rocce da scavo, Ecosostenibilità, considerato che esse:
 - attengono alle successive fasi progettuali;
 - di fatto, costituiscono un invito all'esecuzione di approfondimenti prescritti da leggi speciali in materia, in particolare sono prescritti:
 - relativamente al tema **Bonifica**, dalla Parte quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, Titolo V - Bonifica di siti contaminati, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dall'art. 28 delle N.U.E.A. del P.R.G.;
 - relativamente al tema **Fase di cantiere – Terre e rocce da scavo**, dalla Parte quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, Titolo I - Gestione dei rifiuti, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - relativamente al tema **Ecosostenibilità**, dal D.Lgs. 192/2005 corretto e modificato dal D.Lgs. 311/2006, dalla L.R. n. 13/2007 e dall'Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Torino;
 - relativamente al tema **Infrastrutture tecnologiche**, dal D.P.R. 380/2001, che al comma 2 dell'art. 12 - Presupposti per il rilascio del permesso di costruire, prescrive che "Il permesso di costruire è

comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.”;

- relativamente al tema **parcheggi**, si evidenzia che, per le nuove residenze, la dotazione di spazi a tale destinazione sarà garantita dallo standard imposto dall'art. 41 sexies della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e che la variante, al fine di soddisfare le esigenze pregresse, prevede che “Nel sottosuolo dell'area ceduta, in prossimità delle edificazioni, potranno essere realizzati parcheggi interrati”;

si ritiene inopportuno ribadire le predette prescrizioni all'interno delle N.U.E.A. del P.R.G. perché rappresenterebbero una ripetizione di quanto già prescritto per disposizione di legge;

- relativamente al tema **Viabilità**, si sottolinea come la capacità insediativa generata dalla variante, calcolabile in 175 abitanti (SLP generata 5.940 m² : 34 m²/ab. = 175 ab.), è tale da indurre a immaginare incrementi di traffico non significativi;

Dato atto che dal 26 agosto 2010, data in cui questo Settore ha inviato la documentazione della variante, è scaduto il termine di trenta giorni per l'invio del parere da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n 152 e s.m.i..

In conclusione: valutata la tipologia del piano in oggetto (variante parziale P.R.G., ai sensi dell'art. 17, comma 7 della l.u.r.); considerato che è ragionevole ipotizzare che la variante non produca incremento degli impatti ambientali derivanti dall'attuazione del P.R.G. vigente; visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931; si ritiene che la proposta di Variante in oggetto sia da escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, con prescrizioni.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 65 dello Statuto della Città;

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;

la Legge 241/90 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di escludere, per i motivi espressi in narrativa, ai sensi dell'art. 12, del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., e come previsto dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, la Variante parziale n. 194 al P.R.G. – Isolato compreso tra le vie “Pacchiotti, Basse di Dora, Carrera e Bellardi” dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), subordinatamente alle seguenti raccomandazioni da relativa scheda d’Ambito;
 - il progetto dei nuovi edifici dovrà:
 - ispirarsi ai criteri, mitigativi e compensativi illustrati nel documento di Verifica di assoggettabilità alla VAS presente;
 - prevedere la predisposizione per l’allacciamento alla rete del teleriscaldamento;
 - in sede di rilascio del permesso di costruire sia predisposto un “piano di demolizione” preliminare, che fornisca a livello sommario un’indicazione quali-quantitativa delle opere di demolizione, una differenziazione delle tipologie dei materiali ed una valutazione previsionale del traffico indotto, soprattutto in relazione alla vicinanza di numerosi edifici residenziali e del complesso scolastico;
 - in sede di rilascio permesso di costruire sia dato conto dell’effettiva adeguatezza del trasporto pubblico esistente a soddisfare il limitato incremento di domanda indotto dalla variante in oggetto, nonché dell’adeguatezza dei nuovi tracciati ciclo-pedonali e la loro interconnessione con l’esistente.
2. di ribadire i seguenti obblighi:
 - in tema **Bonifica**, dalla Parte quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, Titolo V - Bonifica di siti contaminati, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dall’art. 28 delle N.U.E.A. del P.R.G.;
 - in tema **Terre e rocce da scavo**, dalla Parte quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, Titolo I - Gestione dei rifiuti, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - in tema **Ecosostenibilità**, dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192/2005 corretto e modificato dal D.Lgs. 311/2006, dalla L.R. n. 13/2007 e

dall'Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Torino;

- in tema ***Infrastrutture tecnologiche***, dal comma 2 dell'art. Art. 12 del D.P.R. 380/2001;
- in tema ***parcheggi***, dall'art. 41 sexies della L. 17/08/1942, n. 1150.

3. di procedere alla pubblicazione per giorni 30 della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul web all'indirizzo <http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti>;
4. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Torino, 26 novembre 2010

Il Dirigente del Settore
Ambiente e Territorio
ing. Federico Saporiti